



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

**FASC.7845/2015/SAC**

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI  
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE  
E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI**

Tra

**Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, C.F. 80006840393, nella persona del Dr. Pasquale Ranieri, Dirigente del Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Amministrazione e Attività Contrattuali**

e

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA"** con sede in Faenza, Viale Stradone 7 (C.F - P.I. 02517840399), in rappresentanza dell'Unione della Romagna Faentina, in esecuzione della delibera della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 41 del 15.3.2018, della delibera dell'Assemblea dei Soci dell'ASP della Romagna Faentina n. 1 del 15.3.2018, rappresentata da NERI Giuseppe, nato a Faenza (RA) il 05.07.1962, C.F. NREGPP62L05D458K, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASP della Romagna Faentina n.55 del 20.3.2018.

**VISTO** il D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

**VISTA** la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari, possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – n. 14906 del 17/12/2014 – la quale prevede, in via prioritaria, di esplorare la disponibilità degli Enti Locali ad assicurare i servizi in questione, secondo quanto previsto dalle linee guida dello S.P.R.A.R.;



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

- VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – n. 12506 del 23/11/2015 – la quale prevede la necessità di predisporre nuovi bandi pubblici per l'individuazione dei posti necessari a garantire, per il 2016, l'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;
- RILEVATA,** a seguito dei reiterati incontri svoltisi in Prefettura con i Sindaci dei Comuni della provincia di Ravenna, la disponibilità acquisita dai Sindaci dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina per **n. 353 cittadini stranieri**, numero determinato sulla base di indici di ripartizione territoriale in base al numero di residenti, comunicati nei citati incontri e, in particolare, in quello tenutosi in data 30 giugno, 31 agosto 2016 e, fermo restando il nuovo indice di ripartizione comunicato nell'incontro del 23 febbraio 2018, con l'intesa all'eventuale variazione del suddetto numero di posti, per effetto dell'elaborazione di nuovi indici di ripartizione territoriale, a seguito del possibile susseguirsi di nuovi arrivi, che potrebbero imporre la revisione della ripartizione comunicata nella citata riunione;
- CONSIDERATO** che l'Unione ha individuato l'Azienda Servizi alla Persona (A.S.P.) dei Comuni della Romagna Faentina, quale "Gestore" per le attività di cui alla presente Convenzione, che ha espresso la disponibilità ad assumere tale ruolo;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – n. 11610 del 4/8/2017, relativa alle disposizioni operative per la conversione dei posti da Cas a Sprar;
- CONSIDERATO** che in caso di attivazione di posti di accoglienza in ambito Sprar, da parte dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, il numero dei posti di accoglienza previsti dalla presente convenzione saranno ridotti in eguale misura, ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3, e 16, comma 3, d.lgs. 142/2015.
- RITENUTO** per effetto della presente convenzione, di dover escludere da eventuali successive procedure di gara indette da questa Prefettura, il territorio dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina;
- VISTO** l'art.13 ter del D.L. 24.4.2017 N.50, convertito in L.21.6.2017 n.96, che ha introdotto all'art. 2 del D.L. 30.10.1995 N.451, il comma 3 bis – che stabilisce: "con le medesime modalità previste dal comma 3, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei





MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate”;

VISTA

la circolare n. 16250 del 23.11.2017, con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione ha trasmesso il D.M. 18.10.2017 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 15.11.2017, emanato in attuazione del suddetto art.13 ter del D.L. 24.4.2017 n. 50, con il quale viene precisata la documentazione giustificativa della spesa da allegare alle fatture/rendiconti per la liquidazione del corrispettivo degli aggiudicatari dei servizi di accoglienza;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1  
Soggetti**

La presente convenzione viene stipulata tra la **Prefettura – UTG di RAVENNA (di seguito Prefettura)** e l'**ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA** – Azienda Pubblica di Servizi alla persona dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, ente pubblico non economico locale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali e senza fini di lucro, con sede in Faenza, Viale Stradone n. 7, di seguito denominata “**Gestore**”, al fine di prestare l'attività di prima accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale temporaneamente presenti sul territorio.

**Articolo 2  
Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto il servizio di accoglienza per un numero massimo di 353 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, presso strutture ubicate nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina, adeguate allo scopo ed in regola con le norme urbanistiche, in materia di prevenzione incendi e sanitarie, messe a disposizione dal Gestore, direttamente o tramite soggetto esterno individuato mediante apposita procedura di gara che sarà espletata dall'ASP della Romagna Faentina; pertanto, gli obblighi e le prescrizioni previste dalla presente Convenzione si intenderanno assolte dal Gestore direttamente e/o per il tramite del soggetto aggiudicatario.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

Nel fabbisogno massimo di 353 posti di accoglienza, oggetto della presente convenzione, risultano compresi n. 101 posti provenienti da convenzioni dirette tra Prefettura e soggetti gestori a seguito di accordo quadro conseguente a gara espletata dalla stessa Prefettura nel corso del 2015, in scadenza al 31.12.2016, in carico ad Asp della Romagna Faentina dal 01.01.2017.

Come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – n. 11610 del 4/8/2017, in caso di attivazione di progetti Sprar nel territorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, il numero di posti di cui alla presente Convenzione sarà ridotto per una quota pari al numero di posti Sprar.

L'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dal momento dell'arrivo a Ravenna e, previa identificazione, potrà avvenire, altresì, **in una prima fase, in luoghi comuni di accoglienza** messi a disposizione dal Gestore, direttamente o tramite soggetto esterno individuato con le procedure ritenute più idonee a fronteggiare con immediatezza l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

Le parti si impegnano a definire soluzioni condivise qualora si verificano problematiche applicative in fase di gestione della convenzione.

Le parti, nel rispetto di una equa distribuzione delle presenze sul territorio provinciale, si impegnano a concordare l'eventuale ampliamento del suddetto numero di posti, secondo le modalità previste in premessa, per effetto dell'elaborazione di nuovi indici di ripartizione territoriale, a seguito del susseguirsi di nuovi arrivi, che impongano la revisione della ripartizione delle presenze sul territorio provinciale, in precedenza elaborata.

Il Gestore, anche tramite soggetti esterni appositamente individuati con le modalità previste al precedente c. 1 del presente articolo, si impegna a fornire i servizi di seguito specificati:

**1) Servizi di gestione amministrativa**

- a) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report contenente gli stessi dati, da inviare alla Prefettura, in caso di variazione numerica e/o nominativa degli ospiti, al seguente indirizzo PEC: **protocollo.prefra@pec.interno.it**. A tal fine e in previsione dei conseguenti controlli, ogni struttura si doterà di un registro sul quale gli ospiti apporranno giornalmente la propria firma e che sarà corredato, altresì, dalla firma del responsabile della struttura,





MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

- appositamente individuato, il quale attesterà, con cadenza giornaliera, che le firme apposte dagli ospiti sono autentiche.
- b) Monitoraggio della "condizione giuridica" degli ospiti (ad es. permesso di soggiorno, iscrizione anagrafica e ulteriori documenti previsti dalla normativa vigente). La Prefettura effettuerà i relativi controlli con la locale Questura.
  - c) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione; redazione contratto di accoglienza e regolamento della struttura, sulla base degli appositi fac simili forniti dalla Prefettura all'avvio del servizio.
  - d) Relazione mensile, da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica [immigrazione.prefra@pec.interno.it](mailto:immigrazione.prefra@pec.interno.it), sui servizi erogati nel mese precedente, da redigere secondo il modello predisposto dalla Prefettura, che verrà fornito all'avvio del servizio.

**2) Servizi di assistenza generica alla persona**

- a) Assistenza ai bambini e ai neonati per i nuclei familiari e per le donne sole e vulnerabili.
- b) Servizio di lavanderia.
- c) Servizio di trasporto per eventuali spostamenti anche tra le strutture di accoglienza che si rendessero necessari su richiesta della Prefettura/UTG.
- d) Altri servizi di assistenza generica alla persona.

**3) Servizi di pulizia e igiene ambientale**

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale delle strutture di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste. In particolare:

- a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi al fine di garantire adeguati standard di pulizia.
- b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici.
- c) Raccolta e smaltimento rifiuti.

**4) Servizi di accoglienza, fornitura e distribuzione pasti**

- a) Alloggiamento, che dovrà essere differenziato sulla base della composizione dei nuclei familiari, del sesso ed eventualmente secondo l'etnia e i paesi di provenienza dei richiedenti protezione internazionale;
- b) Fornitura e distribuzione di n. 3 pasti giornalieri secondo le seguenti modalità:



## MINISTERO DELL'INTERNO

### *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna*

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al D.M. 21 novembre 2008. Deve essere prevista una diversa forma di somministrazione in relazione ad eventuali pratiche religiose seguite dai richiedenti (ad es. in occasione del ramadan) e in relazione alle abitudini alimentari tipiche delle diverse nazionalità, con impatto anche sulla salute individuale.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel preparare menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti; in particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, ecc.)

- Per ogni pasto dovrà essere assicurata a tutti i commensali una disponibilità minima di:
  - n. 1 primo piatto di pietanze di tipo diverso;
  - n. 1 secondo piatto di pietanze di tipo diverso;
  - n. 1 contorno;
  - n. 1 tipo di frutta o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione;
  - bevande: latte, caffè, the, acqua in alternativa;
  - a richiesta dovranno essere forniti alimenti per i neonati e cestini da viaggio.

La suddetta differenziazione potrà essere intesa anche con la somministrazione di "piatti unici" che garantiscano la fornitura di quantità equivalenti, nel rispetto delle abitudini alimentari prevalenti degli ospiti.

#### **Qualità degli alimenti**

I generi alimentari dovranno essere garantiti a tutti gli effetti di legge, riguardo alla genuinità, allo stato di conservazione e all'igiene.

La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di sottoporre i generi alimentari utilizzati e distribuiti dal gestore al controllo delle autorità sanitarie, veterinarie ed a laboratori di analisi.

Tutte le derrate alimentari dovranno essere acquistate dal gestore e/o sottoposte al suo diretto controllo, mediante adeguata rendicontazione delle operazioni di acquisto. Nessun obbligo sorgerà in capo alla Prefettura nei confronti dei fornitori delle stesse.





MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

**Distribuzione dei pasti**

I pasti dovranno essere distribuiti dal personale dell'Ente gestore e/o sottoposte al suo diretto controllo.

I pasti potranno essere forniti anche mediante catering, in tal caso dovranno essere confezionati in apposite vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda produttrice, il lotto di produzione, la data del confezionamento e la data di scadenza. Il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi attrezzati e provvisti di autorizzazione sanitaria. Gli alimenti dovranno essere consegnati alle temperature idonee.

La fornitura e la distribuzione dei pasti dovrà essere effettuata sette giorni alla settimana sia per la prima colazione che per il pranzo e la cena secondo il numero di presenze effettive.

**5) Fornitura di beni**

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

- a. Effetti letterecchi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno quindicinalmente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona;
- b. Prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona. Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica ecc.) sarà a carico dell'Ente Gestore.
- c. Erogazione "Pocket money" nella misura di € 2,50 procapite/prodie fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare. Il pocket money verrà erogato dal Gestore, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio. Il pocket money potrà essere erogato anche sotto forma di buoni (spendibili presso strutture ed esercizi convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare secondo le necessità dell'ospite (schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessere, biglietti per trasporto pubblico) o attraverso l'erogazione in contanti, sempreché vi sia l'assenso del Gestore.
- d. Erogazione *una tantum* di una tessera/ricarica telefonica di € 15,00 (solo all'ingresso in struttura), se non già erogata da altra struttura. Il gestore si impegna ad assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate, anche



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

mediante l'uso di schede telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell'ambito del sopra citato "Pocket money"; il Gestore curerà l'uso delle suddette schede affinché gli ospiti possano telefonare mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche e/o all'interno della struttura nonché eventuali reti wifi, efficaci in relazione al numero degli ospiti.

L'Ente gestore si impegna a comunicare immediatamente alla Prefettura – U.T.G. l'avvenuto allontanamento dalla struttura per un periodo superiore a tre giorni, oltre che tutte le situazioni in cui si verificano con frequenza allontanamenti anche per periodi inferiori. A tal fine ogni ospite, in base al regolamento interno di accoglienza della struttura, dovrà comunicare, in maniera anticipata, l'uscita dalla struttura medesima.

Il Gestore si impegna a garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi rispetto l'allontanamento.

Per le giornate di assenza non sarà rimborsata la quota giornaliera, in quanto l'ospite non è presente all'interno della struttura.

**6) Servizi per l'integrazione**

Per tutti i soggetti assistiti è previsto, a cura del gestore, un servizio di mediazione linguistica e culturale al fine di garantire:

**A) L'Orientamento e l'accesso ai servizi del territorio** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- servizio di assistenza linguistica e culturale;
- Alfabetizzazione della lingua italiana, con l'erogazione di una media di almeno 8 ore di lezione alla settimana;
- orientamento dei beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, ecc);

**B) La formazione e riqualificazione professionale** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- servizi rivolti a favorire percorsi di autonomia ed integrazione attraverso l'organizzazione di ulteriori corsi di apprendimento e/o approfondimento della lingua italiana;
- inserimento scolastico dei minori;

**C) L'orientamento all'inserimento lavorativo** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro ed orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio;





MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

**D) L'orientamento all'inserimento abitativo** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- informazione sulla normativa italiana in materia;

**E) L'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento sociale** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- promozione e realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promozione e realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, ecc.)

**F) La tutela legale** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione i diritti e doveri e condizione dello straniero;
- servizio di assistenza per la stesura della domanda di asilo e per le successive fasi, principalmente la preparazione per l'audizione alla Commissione Territoriale e per l'eventuale appello alla decisione negativa;
- orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano.

**G) La tutela psico-socio-sanitaria** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- sostegno socio psicologico;
- assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, comprese le spese di trasporto necessarie per raggiungere la struttura sanitaria. Il Gestore dovrà garantire l'accompagnamento dello straniero qualora risulti necessario prenotare, presso centri pubblici, le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico ed in caso di ricovero in ospedale;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie.

Per l'effettuazione di tali servizi, il Gestore individua un operatore legale e un assistente sociale/educatore professionale oltre, eventualmente, ad uno psicologo/psichiatra.

**7) Modalità di esecuzione dei servizi**

I servizi indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere assicurati nell'arco delle 24 ore giornaliere.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

In relazione alle presenze nella struttura, il gestore deve rispettare il rapporto tra il numero del personale impiegato e quello degli ospiti stabilmente presenti, che, non può essere inferiore ad un operatore ogni dieci ospiti.

Il Gestore s'impegna al controllo e alla verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura.

Il Gestore assicura, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, l'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.

**Articolo 3  
Attivazione posti di accoglienza**

Il gestore si impegna ad informare la Prefettura-UTG dell'avvio dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero di posti, la data di avvio. La Prefettura si riserva di verificare l'idoneità della/e struttura/e utilizzate.

**Articolo 4  
Responsabilità / Personale impiegato**

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 2 con le modalità previste dal c. 1 dello stesso art. 2, l'Ente Gestore garantisce l'utilizzo di un adeguato numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali.

L'Ente Gestore o il soggetto esterno eventualmente incaricato è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi.

Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Ministero dell'Interno o la Prefettura.

**Articolo 5  
Determinazione dell'importo della convenzione**

Per i posti messi a disposizione dal Gestore, la Prefettura corrisponderà l'importo massimo di € 35,00, oltre IVA se dovuta – prodie e procapite.

L'importo di cui sopra sarà quantificato in via definitiva a fine gestione, sulla base di apposita rendicontazione e, nell'ipotesi in cui vi sia uno scostamento (margine





MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

positivo) tra i corrispettivi corrisposti all'ASP e i costi specifici sostenuti per la gestione del servizio di accoglienza, si procederà ad un conguaglio a favore della Prefettura.

In caso di ricovero ospedaliero dell'ospite, sarà corrisposta, per la durata del ricovero stesso, una tariffa pro-die e pro-capite pari al 70% dell'importo convenuto al comma 1.

L'importo complessivo presunto della presente Convenzione è pari ad €.3.397.625,00 oltre IVA se dovuta.

I pagamenti saranno disposti previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale della Prefettura.

Nessun corrispettivo ulteriore sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze.

Le spese di funzionamento (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore o soggetto esterno.

**Articolo 6  
Pagamenti**

La Prefettura-UTG provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente Convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro di cui all'art. 2 punto 1), secondo il costo pro-capite / pro-die indicato nel precedente art. 5.

Il documento contabile dovrà essere corredato dal prospetto riepilogativo delle presenze effettive riferite al periodo oggetto di liquidazione;

Ai sensi dell'art.1 del decreto interministeriale 18/10/2017, citato in premessa, il Gestore dovrà trasmettere la documentazione specificata nell'Allegato 1) alla presente convenzione che costituisce parte integrante della stessa.

Il pagamento verrà effettuato sul conto di tesoreria intestato all'Ente gestore, entro 30 (trenta) giorni e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, previa acquisizione del DURC –



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

Documento unico di regolarità contributiva, fatti salvi eventuali ritardi dovuti ai tempi di acquisizione dei fondi da parte del Ministero.

Le relative fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco della Prefettura **31CLOR**.

**Articolo 7  
Monitoraggio e controllo**

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

La Prefettura potrà, inoltre, attivare, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie presso le strutture di ricettività, verifiche attraverso i competenti organismi dell'ASL.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di raccogliere quotidianamente e trasmettere mensilmente alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente. Il Gestore si impegna a comunicare, entro dieci giorni dall'avvio del servizio, il nome del responsabile della struttura e l'elenco degli operatori con le relative professionalità e i rispettivi ruoli.

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione delle presenze convenzione.

**E' fatto obbligo al Gestore di:**

- a) denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulatagli in qualsiasi fase di esecuzione della presente convenzione;
- b) denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei propri confronti e degli eventuali componenti la compagine sociale e dei loro familiari;
- c) trasmettere alla Prefettura, entro dieci giorni dall'inizio dello svolgimento del servizio di accoglienza e, successivamente, dietro semplice richiesta, l'elenco dei fornitori di cui si avvale per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, con l'avvertenza che tali soggetti potranno essere sottoposti ad attività informativa;
- d) rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (piano





MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

straordinario contro le mafie) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

**Articolo 8  
Durata**

Gli effetti della presente convenzione decorrono dal **1° Aprile 2018** e si concluderanno il **31 Dicembre 2018**.

Alla scadenza, qualora perdurasse la necessità di accoglienza di cui alla presente Convenzione, si potrà procedere alla stipula di una nuova Convenzione, alle medesime condizioni, salvo eventuali differenti disposizioni del Ministero dell'Interno.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, con preavviso, ove possibile di almeno 30 giorni, da parte della Prefettura.

Nel caso in cui nel territorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina vengano attuati progetti in ambito Spar, il numero di posti di cui alla presente Convenzione sarà ridotto per una quota pari al numero di posti Sprar attivati, a decorrere dalla data di avvio degli stessi.

**Articolo 9  
Trattamento dei dati personali**

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 10  
Prescrizioni**

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

**Articolo 11  
Recesso**

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso in cui vengano a cessare le esigenze di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

La Prefettura provvederà a comunicare la volontà di recedere dalla presente convenzione mediante apposita comunicazione che potrà essere inviata anche mediante posta certificata, con preavviso, possibilmente di almeno 30 giorni. Nella comunicazione saranno indicati i tempi e le motivazioni del recesso anticipato. Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

**Articolo 12  
Risoluzione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., la Prefettura, oltre alle cause di risoluzione previste dagli artt. 1453 e 1463 c.c., ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata della convenzione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione dei posti di cui all'art. 2 della presente convenzione, previa semplice comunicazione che potrà essere inviata anche a mezzo posta certificata. Qualora il gestore si renda responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 7 della presente convenzione, la Prefettura procederà alla risoluzione del contratto previo semplice avviso. E' previsto, altresì, lo scioglimento automatico ed immediato del vincolo contrattuale nel caso in cui emergano sulla base delle informazioni acquisite dalla Prefettura elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

**Articolo 13  
Copertura assicurativa**

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'ente Gestore si impegna direttamente o tramite soggetto incaricato esterno a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore (o soggetto incaricato esterno).

**Articolo 14  
Penalità**





MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

Nel caso in cui dovessero verificarsi inadempienze nella prestazione dei servizi indicati al precedente art. 2, il Gestore potrà essere assoggettato a penalità. L'importo della penalità è stabilito dalla Prefettura sulla base delle segnalazioni ricevute dagli Organi competenti ovvero a seguito delle verifiche indicate all'art.7.

La penalità potrà essere determinata da un minimo del 1% ad un massimo del 5% del corrispettivo maturato nel giorno in cui si sono verificate le inadempienze nell'erogazione dei predetti servizi.

La penalità sarà applicata sulla base della gravità delle inadempienze e della loro eventuale reiterazione.

Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto al Gestore e potranno essere comunicate anche a mezzo posta certificata.

Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dal Gestore.

**Articolo 15  
Controversie**

In caso di controversie derivanti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse alla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Ravenna.

Tali controversie sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Ravenna, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.

Ravenna,

p. la PREFETTURA

p. IL GESTORE  
ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

*Documento firmato digitalmente*

*“Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del C.A.D. emanato con D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni; detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.”*





MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

**ALLEGATO 1)**

**Premesso che:**

- nel territorio della provincia di Ravenna i servizi di accoglienza in favore dei richiedenti protezione internazionale sono erogati dagli Enti Locali e da Enti pubblici non economici, ASP – Aziende di Servizi alla Persona, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, sia in gestione diretta ovvero avvalendosi di soggetti esterni individuati mediante apposite procedure di gara, in esecuzione di apposite convenzioni stipulate tra gli stessi e la Prefettura;
- i servizi di accoglienza sono erogati, nella quasi totalità, secondo il modello dell'accoglienza diffusa;
- a seguito degli incontri effettuati con i rappresentanti dell'Unione dei Comuni e della ASP della Romagna Faentina e delle problematiche rappresentate in merito all'applicazione del D.M. 18.10.2017, da ultimo nell'incontro del 31 gennaio u.s., risulta opportuno esplicitare le modalità di rendicontazione delle spese sostenute stabilite dal citato decreto interministeriale.

Il Gestore, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto emanato dal Ministro dell'Interno in concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze datato 18/10/2017, si impegna a trasmettere alla Prefettura la documentazione di seguito specificata:

- 1) rendiconto dei costi sostenuti, con cadenza trimestrale;
- 2) copia del registro delle presenze, con cadenza mensile;
- 3) copia dei contratti di lavoro del personale dipendente e degli incarichi professionale dei dipendenti dei soggetti affidatari dei servizi di accoglienza. I predetti contratti dovranno essere inviati una sola volta e successivamente in occasione di eventuali nuove assunzioni di personale o di affidamenti di nuovi incarichi professionali;
- 4) fogli firma o altri supporti di rilevazione delle presenze del personale impiegato per l'erogazione dei servizi di accoglienza ovvero elenco nominativo del personale impiegato, indicante le generalità degli stessi, le mansioni svolte ed i compensi lordi maturati nel mese di riferimento, corredato dalla dichiarazione del rappresentante legale attestante che il personale impiegato ha prestato effettivamente servizio. L'elenco dovrà essere inviato con cadenza mensile;
- 5) rendiconto dei pasti ordinati e consegnati, nel caso in cui la struttura si avvalga del servizio catering per la fornitura del vitto;
- 6) prospetto indicante i beni forniti ai richiedenti protezione internazionale: vestiario, kit di primo ingresso, schede telefoniche, ecc. Il prospetto dovrà essere trasmesso con cadenza mensile o per periodi superiori in caso di mancata consegna dei beni;



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

- 7) copia delle ricevute sottoscritte dallo straniero relativi ai beni allo stesso consegnati, stessa cadenza di cui al punto 6);
- 8) copia del registro del "pocket money" firmato dagli ospiti, con l'indicazione di nome cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e sottoscritto dal responsabile dell'Ente affidatario. La trasmissione dovrà essere effettuata con cadenza mensile.
- 9) elenco dei fornitori impiegati per l'erogazione dei servizi da parte degli Enti affidatari. L'elenco dovrà essere inviato una sola volta e successivamente in occasione di variazioni dei fornitori utilizzati;
- 10) copia delle fatture relative agli oneri sostenuti, nel mese di riferimento, per i contratti con i fornitori e per eventuali contratti di subappalto ovvero documentazione equipollente.

Nel caso di gestione dei servizi di accoglienza tramite soggetti esterni non firmatari della presente convenzione la documentazione di cui sopra è acquisita e conservata agli atti del Gestore anche ai fini di ogni eventuale controllo.

La documentazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica [protocollo.prefra@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefra@pec.interno.it)

Considerata la mole dei documenti richiesti, gli stessi dovranno essere inseriti in una o più cartelle in formato "compresso", ognuna delle quali intestata al singolo **soggetto affidatario**.